



Al Ministro dell'Interno

**Luciana Lamorgese**

Ai Sottosegretari agli Interni

**Nicola Molteni, Carlo Sibilìa, Ivan Scalfarotto**

Al Capo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

**Lamberto Giannini**

Al Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

**Michele Di Bari**

Al Presidente della Commissione Nazionale Asilo

**Saverio Ordine**

Roma, 19 marzo 2021

Oggetto: **monitoraggio applicazione del DL 130/20 convertito in legge n. 173 e della procedura di riconoscimento della Protezione Internazionale, nonché dei procedimenti di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno. Richiesta di incontro.**

*Scriviamo come coordinamento del **Forum per Cambiare l'Ordine delle Cose** in collaborazione con le reti Nazionali quali **GREI250, Refugees Welcome Italia, la Fondazione Migrantes, Rete Europa Asilo**, e altre associazioni, cooperative sociali e singoli attivisti presenti in oltre 50 città italiane, che attraverso uno spazio pubblico di advocacy e di confronto, promuove informazione, approfondimento e percorsi di advocacy, attività tese a implementare le politiche migratorie, nello specifico in merito a flussi ingresso accoglienza e inclusione sociale e coesione territoriale <https://www.percambiarelordinedellecose.eu/territori/>.*

Coordinamento: [coordinamento.forum1@gmail.com](mailto:coordinamento.forum1@gmail.com)

Contatti: [info@percambiarelordinedellecose.eu](mailto:info@percambiarelordinedellecose.eu)

Stampa: [comunicazione@percambiarelordinedellecose.eu](mailto:comunicazione@percambiarelordinedellecose.eu)



**Chiediamo l'opportunità di discutere di alcune problematiche emerse alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte dal D.L. 130/20, e convertito nella Legge 173/20.**

In particolare, si chiede un confronto sulle seguenti tre macro questioni che si riferiscono all'**applicazione del DL 130/20 convertito in legge n. 173/20 e alle procedure di richiesta di protezione internazionale e ai rilasci dei relativi permessi di soggiorno**, ovvero nello specifico:

- 1) all' applicazione del novellato dell'art 19 c. 1.2 secondo capoverso del testo unico 286/98** (istanza di protezione speciale diretta al Questore);
- 2) all'applicazione dell'art 15 del DI 130/20** recante la disciplina transitoria riguardo alle casistiche pendenti;
- 3) alle problematiche relative all' accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale e al primo rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno** per protezione internazionale o ex umanitaria/protezione speciale (e relativa conversione);

Si sono osservate diverse criticità procedurali e una pressoché totale "disapplicazione" del DL 130, convertito in legge n. 173, nel corso di un **monitoraggio effettuato in 16 città italiane**<sup>1</sup>, interrogando gli uffici immigrazione delle Questure locali, verificando le prassi adottate dalle CTRPI competenti per territorio e le posizioni assunte dai Tribunali ordinari. Nel corso di questo percorso di osservazione, che ha coinvolto associazioni e reti locali, si è inoltre riscontrata una grave criticità collegata alla procedura di rilascio e di rinnovo del titolo di soggiorno;

*Molti enti coinvolti in questo processo di monitoraggio, svolto nei primi due mesi del 2021, sono attivi in ambito legale e di orientamento verso cittadini stranieri. È doveroso precisare che centinaia di richiedenti protezione o già titolari di protezione, hanno subito direttamente le conseguenze dei Decreti sicurezza varati nel 2018 e superati dalle norme approvate di recente, in termini di precarietà amministrativa e di lungaggini burocratiche. Alcune previsioni normative del DL 130/20 avrebbero dovuto, quindi, in modo urgente sanare la posizione di moltissimi di questi casi, altrimenti intrappolati in un pericoloso limbo giuridico e di irregolarità.*

- 1) Istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata direttamente al Questore** – In merito alla possibilità, introdotta dal D.L. 130/20, di presentare direttamente al Questore l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (ex art. 19, c.1.2., del TUI) le Questure oggetto del monitoraggio non hanno fornito indicazioni sulle concrete modalità di presentazione

---

<sup>1</sup> Reggio Calabria, Lecce, Brindisi, Bari, Foggia, Termoli, Napoli, Caserta, Roma, Firenze, Bologna, Ancona, Parma, Trieste, Bolzano.



dell'istanza. In alcuni casi, invece, sono state fornite interpretazioni sulla modalità di presentazione dell'istanza che, ad avviso degli scriventi, non sono conformi al dettato normativo. Le ragioni di tali ritardi e omissioni nella procedura di accesso ai potenziali beneficiari di tale norma sono certamente da ricondurre alla circolare della Commissione Nazionale Asilo n. 0008414 del 3/11/20 e alla assenza di indicazioni da parte della amministrazione centrale su come procedere alla acquisizione delle istanze in via telematica e alla trasmissione alle CT per la formulazione del relativo parere previsto dalla norma, nonché sulle modalità con cui tale parere debba essere formulato. Si fa inoltre presente che in alcuni uffici viene ancora notificata agli istanti che avevano presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ex protezione umanitaria una richiesta di integrazione, ex art. 10 bis L. 241/90, sulla base dei requisiti, non più vigenti, previsti dal DL 113/2018 prima che intervenisse la novella apportata dal DL 130/2020.

**2) In relazione, invece, alla gestione delle casistiche pendenti**, l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che *"Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile.*

Si evidenziano le seguenti criticità nell'applicazione di questo istituto normativo:

- a. **Istanze di protezione internazionale pendenti:** cittadini stranieri che hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, già auditi dalle Commissioni Territoriali nel periodo precedente all'approvazione del D.L. 130/20, ma le cui procedure risultano ancora pendenti, in quanto l'iter in tutte le sue fasi non è stato concluso. **In questi casi le Commissioni Territoriali non procedono in modo automatico nel richiedere agli istanti integrazione documentale;**
- b. **Istanze di rinnovo ex protezione umanitaria pendenti:** cittadini stranieri titolari della ex protezione umanitaria che hanno presentato richiesta di rinnovo nel periodo precedente l'approvazione del DL 130/20, per il quale la CTRPI ha già emesso un parere negativo (in riferimento ai requisiti del previgente DL 113/18), ma che non risulta notificato dalla Questura Competente. **In questi casi le Questure e le Commissioni si rifiutano di acquisire la documentazione relativa ai nuovi requisiti per il riconoscimento della novellata protezione speciale.** Al contrario, questi casi rientrano tra i casi pendenti, in quanto, in mancanza di notifica al destinatario, la procedura non è conclusa e non produce alcun effetto

Coordinamento: [coordinamento.forum1@gmail.com](mailto:coordinamento.forum1@gmail.com)

Contatti: [info@percambiarelordinedellecose.eu](mailto:info@percambiarelordinedellecose.eu)

Stampa: [comunicazione@percambiarelordinedellecose.eu](mailto:comunicazione@percambiarelordinedellecose.eu)



- c. **Istanze di conversione da ex protezione umanitaria a permesso di soggiorno per lavoro:** cittadini stranieri titolari della ex protezione umanitaria che hanno presentato istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro per non perdere il titolo di soggiorno (a causa dei requisiti restrittivi per il rinnovo dell'ex protezione umanitaria previsti dal previgente DL 113/18). Queste istanze risultano ancora pendenti, ma con tutta probabilità sono destinate ad essere rigettate per carenza di requisiti. **In questi casi gli uffici immigrazione delle Questure sono tenuti a valutare la concessione della novellata protezione speciale prima di emettere un rigetto.**

A tale proposito si fa, invece, presente che, procedendo all'applicazione del citato art. 15, diverse sezioni specializzate dei Tribunali competenti hanno correttamente chiesto alle parti - nei ricorsi ex art 35 dlgs 25/08 e in quelli ex art. 702 bis c.p.c. relativi ai rigetti di rinnovo dei permessi umanitari (rilasciati ai sensi dell'art 5 c. 6 allora ancora in vigore) -, di integrare documentazione utile in relazione ai novellati articoli 19, c.1.1 e 5, c. 6 ,Testo Unico immigrazione.

- 3)** In ultimo, sebbene non in stretta relazione al DL 130/20, **si segnalano le due criticità procedurali**, di seguito descritte, che da molto tempo sono diventate degli ostacoli per l'accesso alla richiesta di protezione internazionale e speciale nonché ai relativi titoli di soggiorno.

- **Istanza di accesso alla procedura di protezione internazionale** – nel corso del monitoraggio in alcuni casi le associazioni coinvolte hanno evidenziato criticità nell'accesso alla procedura causate dalla illegittima richiesta delle questure di produrre, da parte dei richiedenti che non usufruiscono delle misure pubbliche di accoglienza, una documentazione non prevista dalla legge<sup>2</sup>, ossia la dimostrazione della propria dimora abituale o una dichiarazione di ospitalità in luogo della elezione di domicilio. Sono stati inoltre evidenziati diffusi seri ritardi<sup>3</sup> nella formalizzazione delle istanze dal momento della manifestazione di volontà di presentare istanza di protezione internazionale, causando non pochi problemi nell'accesso tempestivo al sistema di accoglienza.
- **Gestione delle istanze di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione internazionale** – si evidenzia una prassi abbastanza consolidata degli uffici immigrazione delle questure nel richiedere l'iscrizione anagrafica (in alcuni casi invero viene richiesto anche il contratto di comodato abitativo ovvero la cessione di fabbricato) per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno,

---

<sup>2</sup> Si citano a questo proposito gli artt 5 c.1 DLGS 142/15, 6 e 26 DLGS 25/08 e succ modificazioni.

<sup>3</sup> Art 26bis DLGS 25/08 modificato dal DLGS 142/15 che prescrive un tempo massimo di 3 giorni, prorogabile a 10, per formalizzare e verbalizzare un'istanza di protezione internazionale.



nonostante la normativa <sup>4</sup> preveda esclusivamente la dimostrazione del persistere dei presupposti che hanno determinato il riconoscimento dello status di protezione. Anche nei casi di conversione l'iscrizione anagrafica viene richiesta quale requisito fondamentale pena la definizione negativa della procedura, nonostante la legge non ne faccia menzione<sup>5</sup>.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, si sarà grati per un positivo riscontro anche in termini di possibilità di addivenire ad un incontro, volto a discutere delle questioni portate all'attenzione delle SS.LL.

Cordiali saluti

*Giovanna Cavallo*  
*Area di Coordinamento Nazionale*

#### ***Le Organizzazioni firmatarie***

Alterego Fabbrica dei Diritti, Archetipo, Associazione Mediatori, Camera Avvocati Immigrazionisti Lecce, Caritas Diocesi di Caserta, Casematte, Ciac, Città Invisibile, Consiglio Italiano Rifugiati, Coop Solidarietà, Cospe, Hayat onlus, CSA Excanapificio, ExOPG, LESS, Fondazione Migrantes, Forum Bolzano, Forum Brindisi, Forum Verona, ICS, Large Movements, Migrantes CAPUA, Missionari Comboniani di Castel Volturno, Movimento dei Migranti e dei Rifugiati Caserta, OLTRE - Ponti fra i Mondi, Opti Poba, Ospiti in Arrivo, Pensare Migrante, Progetto Accoglienza, San Giuseppe, Small Axe, Sportello Comunità Africana, USB Lavoro Agricolo, Voci della Terra, Well(c)Home - Idea Prisma 82, Ya Basta Scisciano di Napoli, Zalab, *per la RETE "SULLA STESSA BARCA"* ABAD, AILeS, ANOL, Antoniano Onlus, Approdi, Aprimondo, Associazione Mondo Donna, Associazione Paolo Pedrelli, AtelierSi, Avvocato di strada, Campagna "Balconi SalvaGente", CdLM Cgil Bologna, CEFA, Centro Astalli Bologna, Centro Poggeschi, Chiesa Metodista di Bologna e Modena, CIDAS, CISL Area Metropolitana Bolognese, Donne in nero Bologna, ExAequo, Famiglie Accoglienti, Frate Jacopa, Arte Migrante, Frati dell'Eremo di Ronzano, Hayat Onlus, Il Manifesto in Rete, Insieme in pari dignità, Legambiente Bologna, Libera Bologna, Libertà e Giustizia – Circolo di Bologna, Libertà era restare, Lvia Forlì nel Mondo Medici Senza Frontiere Onlus, Mediterranea Saving Humans, Mosaico di Solidarietà, Percorsi di Pace, Portico della Pace, PrendiParte, Manites, Scuola By Piedi Marina Gherardi, Vivere, Witness Journal ASCAI (Ass. Camerunensi in Italia).

---

<sup>4</sup> D.Lgs 251/2017 art. 23 (recepimento Direttiva 2004/83/CE)

<sup>5</sup> Testo Unico Immigrazione n 286/98